

Comune di Gallese
Prov. di Viterbo

Ordinanza n. 20 del 18.04.2018

Oggetto: **Disposizioni sull'uso e sulla detenzione dei prodotti fitosanitari e di concimi di natura chimica nell'ambito del territorio comunale per la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.**

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale si ricorre all'uso frequente e sistematico di prodotti fitosanitari, di sintesi o naturali, anche nei fondi limitrofi a civili abitazioni e attività umane, per combattere le principali avversità delle piante ([acaricida](#), [battericida](#), [fungicida](#) o [anticrittogamico](#), [diserbante](#), [insetticida](#), [molluschicida](#), [nematocida](#), [fitoregolatore](#), [repellente](#), [rodenticida](#), [semiochimico](#), [talpicida](#), [viricida](#), altre categorie, concimi contenenti Cl) in tutte le 74 forme di commercializzazione autorizzate e vigenti.

CONSIDERATO che la legge italiana definisce prodotti fitosanitari quei prodotti che:

«sono pronti all'impiego, previa diluizione in [acqua](#), utilizzabili per proteggere e conservare i [vegetali](#) o influire sui processi vitali (crescita, ecc.). La protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti. Inoltre i prodotti fitosanitari sono utilizzabili per distruggere vegetali indesiderati, controllarne o evitarne la crescita. Nel mondo sono noti con il termine di "prodotti per la protezione delle piante" (PPP - *Plant Protection Product*). Sono chiamati anche *agrofarmaci* o *fitofarmaci* e talvolta sono definiti, con approssimazione, *antiparassitari* o *anticrittogamici*, sebbene i primi siano in prevalenza [insetticidi](#) mentre i secondi semplicemente sinonimo di [fungicidi](#).»;

TENUTO CONTO del costante e potenziale pericolo derivante da un uso scorretto, indiscriminato o non consentito di fitosanitari sulle matrici ambientali che potrebbe compromettere anche la salute umana;

CONSIDERATO l'obbligo della tenuta del *Quaderno di campagna* o *Registro dei trattamenti*, oltre che delle schede di sicurezza estese (e-SDS) così come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001, e stabilito dalle direttive 2009/128/CE 2012/18/UE e 1272/2008 del Parlamento europeo, finalizzata alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari tutela della salute umana e regolamento dei prodotti chimici;

TENUTO CONTO del regolamento per la produzione integrata delle colture, per la difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti di cui al Disciplinare del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio;

CONSIDERATO che nel territorio comunale esistono pozzi idrici e captazioni delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate mediante acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nel cui raggio di estensione è stabilita un'area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTA necessaria l'applicazione del " *Principio Di Precauzione E Prevenzione*" in circostanze o in aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute e l'ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001;

VISTO il regolamento CE 396/2005 (LRM) relativo ai limiti massimi di residui di antiparassitari in derrate alimentari;

VISTO il regolamento CE 1907/2006 (REACH) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;

VISTO il regolamento CE 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio

delle sostanze o miscele;

VISTO il regolamento CE n° 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTA la direttiva CE 127/2009 relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi e fitosanitari;

VISTA la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 150/2012 attuazione della direttiva 2009/128/CE

VISTO il PAN (piano d'azione nazionale) istituito per meglio esplicitare l'articolo 6 del decreto legislativo 150 del 14/08/2012;

VISTE le D.G.R. n° 669/2002 e n° 219/2009 ed il regolamento per la produzione integrata delle colture, per la difesa fitosanitaria e per il controllo delle infestanti di cui al disciplinare del servizio fitosanitario della regione Lazio;

VISTO il decreto del Ministero della Salute 8 agosto 2016 “ revoca di autorizzazione all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva GLIFOSATE in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della commissione del 1 agosto 2016.

VISTO il decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 03/03/2015 Individuazione delle macchine irroratrici da sottoporre a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al paragrafo A 3.2 del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento CE 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi;

VISTO il Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. TESTO UNICO AMBIENTALE;

VISTO gli art. 50 e 54 del Decreto legislativo 267/ 2000 e ss.mm.ii;

VIETA

Richiamando le normative specifiche di settore e in assenza di uno specifico e preventivo piano di utilizzazione agronomica [ex art. 94, c.4, lett C) e c.5, lett. D) del Decreto legislativo 152/2006:

1 - l'utilizzo, lo spandimento e l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi nel **raggio di metri 200** dal punto di captazione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. (in tutti gli altri casi di punti di captazione di acque non utilizzate per approvvigionamento degli acquedotti vanno comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, esplicitate nelle schede tecniche e nelle schede di sicurezza del prodotto);

2 - L'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree interne ai **Monumenti Naturali**, ad eccezione dei trattamenti per agricoltura biologica;

3 – l'approvvigionamento idrico da fontane pubbliche per la miscelazione dei prodotti fitosanitari;

4 – l'utilizzo di tutti i prodotti erbicidi e fitosanitari contenenti la sostanza attiva **Glifosate o derivati** in tutte le sue forme e dosaggi e su tutto il territorio comunale;

5 – l'utilizzo di qualsiasi trattamento insetticida o neonicotinoide (sostituto del DDT), nuovi e potenti pesticidi sistemici, causa scientificamente accertata delle morie di api ed impollinatori, come anche di uccelli, farfalle, invertebrati e di molteplici altre forme viventi;

6 – di trattare con prodotti fitosanitari in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture non interessate; la distribuzione deve essere rivolta comunque verso l'interno della coltura interessata al trattamento;

7- l' utilizzo di fitofarmaci ed insetticidi nei fondi agrari situati nelle aree urbane;

8 – l'uso dei fitofarmaci o concimi di natura chimica nelle ore notturne

(dalle ore 21:00 alle ore 04:30) salvo i trattamenti prescritti in uno specifico piano di utilizzazione e/o effettuati per l'igiene pubblica.

ORDINA

- Di dare comunicazione al agli uffici comunali (tramite PEC comunedigallese@legalmail.it,

oppure e-mail info@comune.gallese.vt.it) e al Comando Polizia Locale del Comune di Gallese (polizialocale@comune.gallese.vt.it) o opportuno modulo consegnato a mano, almeno **48 ore prima** ogni trattamento specificandone il tipo di trattamento, foglio e particelle soggette a tale trattamento. Fatto salvo per trattamenti con uso di prodotti biologici e derivanti per colture biologiche.

- Di apporre in modo visibile, prima del trattamento fitosanitario e per l'intero periodo di carenza del fitofarmaco impiegato, un cartello da collocare all'ingresso principale del fondo agricolo e un cartello ogni 50 metri per tutto il perimetro dell'area interessata al trattamento.
- Il cartello deve contenere: **Data del Trattamento, Tempo di Carenza, Data di Comunicazione al Comune, Nome del Prodotto, Pittogrammi Descrizione di cose da evitare.**
- Il cartello deve essere ben visibile da ogni punto di accesso e disposto con la parte scritta verso l'esterno e l'interno. In particolare, il proprietario, almeno 24 ore prima del trattamento, deve avvertire la popolazione residente, nel raggio di tolleranza del prodotto.
- Le aree soggette a trattamento devono distare almeno **75 metri** da gruppi di case sparse; **25 metri** dalle colture non interessate dal trattamento e dalle strade di pubblico transito.
- Che sul tutto il territorio comunale vengano applicati i principi generali di **“difesa integrata delle colture”** (Agricoltura Consapevole), principi che permettono di ridurre al minimo l'utilizzo dei prodotti chimici, attraverso l'applicazione del Disciplinare del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio (Determinazione n. G07012 del 18/05/2017) che prevede l'utilizzo di tecniche colturali di fertilizzazione e irrigazione equilibrate e la prevenzione e/o il trattamento degli organismi nocivi attraverso monitoraggio, individuazione e “lotta guidata”, sulla base di bollettini agronomici emessi da professionisti specializzati e l'utilizzo di metodi biologici, come colture cuscinetto e trappole attrattive, mezzi fisici, meccanici, agronomici e altro
- **Che nei fondi inclusi all'interno del perimetro urbano sono ammessi solo trattamenti specificatamente autorizzati per agricoltura biologica.**
- Di adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente della salute pubblica nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, dalla preparazione della miscela allo smaltimento dei contenitori, accogliendo eventuali indicazioni da parte di ASL e ARPA.
- Di conservare la documentazione inerente la comunicazione al comune dell'inizio trattamento di acquisto dei fitosanitari utilizzati, da esibire in caso di eventuale verifica ispettiva da parte del personale preposto ai controlli.
- Di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede di sicurezza estese e nelle schede tecniche dei prodotti fitosanitari impiegati, nonché agli obblighi di comunicazione e di apposizione del cartello.
- Di attenersi all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, regolarmente registrati, detenuti e annotati sul libro di campagna.
- Di utilizzare i fitofarmaci autorizzati solo sulle colture prescritte.
- Di utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC) indicati sulle schede di sicurezza del prodotto.
- Di rispettare scrupolosamente le dosi d'impiego del formulato fitosanitario utilizzato per la coltura interessata.
- Di rispettare il tempo di carenza e il raggio d'azione del fitosanitario impiegato.
- Di sospendere i trattamenti prima della raccolta dei prodotti coltivati, secondo il tempo di

carenza.

- **Di sospendere qualsiasi trattamento pericoloso per le Api durante il periodo di fioritura delle piante e di tutte le specie di vegetali impollinate da insetti e animali al fine di preservare la biodiversità.**

- Tali disposizioni non si applicano agli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali quelli di disinfestazione, derattizzazione e simili.

Infine si richiama l'attenzione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari affinché si attengano scrupolosamente alle particolari prescrizioni e precauzioni indicate sulle etichette dei prodotti fitosanitari impiegati (soprattutto dosi e impieghi consentiti).

IL SINDACO RICORDA

Che l'acquisto e l'utilizzo di fitofarmaci riportanti in etichetta il codice di pericolosità è subordinato al possesso di apposito *patentino* (abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari), avente validità quinquennale, rinnovabile e rilasciato dalla Regione Lazio [vedere: DGR 219/2009 e Regione Lazio, Assessorato all'Agricoltura, Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche, "Guida al corretto impiego dei prodotti fitosanitari"]

SANZIONI

1. Qualora venga accertata anche una sola violazione relativa al mancato rispetto delle norme di obbligo di comunicazione e trattamento sopra indicate, gli organi preposti procederanno ad una **sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 80 euro a 480 euro** in applicazione dell'art. 16 della legge 689 del 1981, ad eccezione delle violazioni riportate nei punti seguenti e specificatamente normate dal D.Lgs. 150/2012.

- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore (come definito dall'art. 9 del PAN) che non sottopone le attrezzature per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici, come sopra descritto, di cui all'art. 12 del PAN è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 500 a 2.000 euro;

- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti previsto dall'art. 16, comma 3 del PAN (registro o quaderno di campagna), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro;

- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli art. 14 e 15 del PAN è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro;

- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque acquista, detiene, utilizza o vende prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli art. 8 e 9 del PAN, è punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro;

- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore (così come definito dall'art. 8 del PAN) che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione

all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro;

- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'art. 16, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che all'atto della vendita non fornisce all'acquirente le informazioni sul corretto utilizzo di cui all'art. 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che all'atto della vendita non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali, di cui all'art. 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari, di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'art. 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali", è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque effettua irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'art. 13, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque effettua irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro;
- Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dalla presente ordinanza è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la proposta presso gli organi competenti (Regione Lazio e ASL Viterbo), di sospensione da uno a sei mesi del certificato di abilitazione (di cui agli art. 8 e 9) e qualora, successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione, sia commessa un'ulteriore violazione è disposta la proposta di revoca del certificato di abilitazione.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e al D.Lgs. n. 69 del 17/04/2014.

Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale

e regionale.

· **Le spese necessarie per eventuali analisi di laboratorio, per l'accertamento della violazione saranno poste a carico del trasgressore secondo le normative vigenti. L'esecuzione della presente ordinanza e la vigilanza è affidata alla Polizia Locale, agli agenti e ufficiali di P.G. ed alle competenti strutture della S.S.N.**

DISPONE

- o la revoca dell'ordinanza 20 del 07/04/2014
- o l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- o la pubblicazione dell'ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Gallese
- o la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

Prefettura di Viterbo;

ASL di Viterbo;

Provincia di Viterbo;

ARPA Lazio di Viterbo;

Comando Stazione dei Carabinieri di Gallese;

Comando Polizia Locale del Comune di Gallese.

Tutti gli enti e i corpi di polizia sopra indicati sono agenti accertatori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale ai sensi della Legge 1034/1971 oppure il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971.

L'ESTENSORE

V. Commissario Franco Mangiucca

IL SINDACO

Dott. Danilo PIERSANTI